

**REGOLAMENTO RECANTE NORME DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 GIUGNO 1998, N. 213 IN MATERIA DI MERCATI** (*Adottato dalla Consob con delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998 e successivamente modificato con delibere n. 12497 del 20 aprile 2000, n. 13085 del 18 aprile 2001, n. 13659 del 10 luglio 2002, n. 13858 del 4 dicembre 2002, n. 14003 del 27 marzo 2003 e n. 14146 del 25 giugno 2003*)<sup>1</sup>

## INDICE

### **Titolo I - Fonti normative e definizioni**

Art. 1 - Fonti normative

Art. 2 - Definizioni

### **Titolo II - Disciplina dei mercati regolamentati**

#### **Capo I - Determinazione del capitale minimo delle società di gestione dei mercati e delle attività connesse e strumentali**

Art. 3 - Definizioni

Art. 4 - Capitale minimo

Art. 5 - Attività connesse e strumentali

#### **Capo II - Obblighi di esecuzione delle negoziazioni nei mercati regolamentati**

Art. 6 - Definizioni

Art. 7 - Obbligo di esecuzione delle negoziazioni nei mercati regolamentati

Art. 8 - Condizioni di esclusione dell'obbligo di esecuzione delle negoziazioni nei mercati regolamentati

Art. 9 - Casi di inapplicabilità dell'obbligo di esecuzione delle negoziazioni nei mercati regolamentati

#### **Capo III - Obblighi di registrazione e comunicazione delle operazioni effettuate nei mercati regolamentati**

Art. 10 - Registrazione presso i mercati regolamentati

Art. 11 - Obblighi di comunicazione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato eseguite fuori da tale mercato

Art. 12 - Messa a disposizione del mercato delle informazioni concernenti le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari ammessi alla negoziazione eseguite fuori da tale mercato

Art. 13 - Disposizione transitoria.

#### **Capo IV - Liquidazione delle insolvenze di mercato**

Art. 14 - Definizioni

Art. 15 - Presupposti dell'insolvenza di mercato

Art. 16 - Accertamento dell'insolvenza di mercato

Art. 17 - Procedura di liquidazione dell'insolvenza di mercato

Art. 18 - Comunicazioni alla Consob

#### **Capo V - Realizzazione di collegamenti telematici con i mercati esteri**

Art. 18-bis - Comunicazioni alla Consob

<sup>1</sup> La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nella G.U. n. 303 del 30.12.1998 e in CONSOB, Bollettino mensile n. 12, dicembre 1998. La delibera n. 12497 del 20.4.2000 è pubblicata nella G.U. n. 100 del 2.5.2000 e in CONSOB, Bollettino mensile n. 4, aprile 2000. La delibera 13085 del 18.4.2001 è pubblicata nel S.O. n. 150 alla G.U. n. 137 del 15.6.2001 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 4.2, aprile 2001. La delibera n. 13659 del 10.7.2002 è pubblicata nella G.U. n. 171 del 23.7.2002 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 7.1, luglio 2002. La delibera n. 13858 del 4.12.2002 è pubblicata nella G.U. n. 292 del 13.12.2002 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 12.1, dicembre 2002. La delibera n. 14003 del 27.3.2003 è pubblicata nella G.U. n. 90 del 17.4.2003 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 3.2, marzo 2003. La delibera n. 14146 del 25.6.2003 è pubblicata nella G.U. n. 152 del 3.7.2003 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 6.2, giugno 2003.

**Titolo III - Disciplina della gestione accentrata di strumenti finanziari****Capo I - Definizioni**

Art. 19 - Definizioni

**Capo II - Determinazione del capitale minimo delle società di gestione accentrata di strumenti finanziari e delle attività connesse e strumentali**

Art. 20 - Capitale minimo

Art. 21 - Attività connesse e strumentali

**Capo III - Gestione accentrata di strumenti finanziari****Sezione I - Strumenti finanziari e soggetti ammessi al sistema**

Art. 22 - Strumenti finanziari ammessi al sistema

Art. 23 - Strumenti finanziari immessi nel sistema in regime di dematerializzazione

Art. 24 - Soggetti ammessi al sistema

Art. 25 - Sospensione ed esclusione degli intermediari dal sistema

**Sezione II - Contenuto minimo ed essenziale dei contratti**

Art. 26 - Contenuto minimo ed essenziale dei contratti con la società di gestione accentrata

Art. 27 - Convenzioni stipulate dalla società di gestione accentrata

**Capo IV - Disciplina della gestione accentrata****Sezione I - Disposizioni generali .**

Art. 28 - Immissione degli strumenti finanziari nel sistema

Art. 29 - Girata per il trasferimento degli strumenti finanziari alla società di gestione accentrata

Art. 30 - Comunicazioni della società di gestione accentrata agli emittenti

Art. 31 - Legittimazione alle procedure di ammortamento

Art. 32 - Cautele e garanzie a favore degli investitori

Art. 33 - Richiesta di certificazione

Art. 34 - Rilascio delle certificazioni

Art. 35 - Comunicazioni degli intermediari agli emittenti .

Art. 36 - Annotazioni nel libro dei soci degli emittenti

Art. 37 - Azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio emessi da banche popolari

**Sezione II - Tenuta dei conti e modalità di registrazione**

Art. 38 - Tenuta dei conti della società di gestione accentrata

Art. 39 - Strumenti finanziari di proprietà della società di gestione accentrata

Art. 40 - Tenuta dei conti degli intermediari

Art. 41 - Registrazione dei movimenti contabili

Art. 42 - Quadratura dei conti presso la società di gestione accentrata

Art. 43 - Quadratura dei conti presso gli intermediari

Art. 44 - Modalità delle comunicazioni

**Sezione III - Costituzione dei vincoli**

Art. 45 - Costituzione dei vincoli sugli strumenti finanziari

Art. 46 - Conti destinati a consentire la costituzione di vincoli sull'insieme degli strumenti finanziari in essi registrati

**Capo V - Dematerializzazione degli strumenti finanziari**

- Art. 47 - Dematerializzazione degli strumenti finanziari accentrati
- Art. 48 - Dematerializzazione degli strumenti finanziari non accentrati
- Art. 49 - Dematerializzazione degli strumenti finanziari di nuova emissione
- Art. 50 - Cessazione dei presupposti della dematerializzazione

**Capo VI - Norme transitorie e finali .**

- Art. 51 - Avvio della dematerializzazione obbligatoria
- Art. 52 - Strumenti finanziari scaduti e cedole presentate all'incasso
- Art. 53 - Attività della Monte Titoli s.p.a.
- Art. 54 - Gestione accentrata dei titoli di Stato
- Art. 55 - Disposizione transitoria

**Titolo IV - Ridenominazione degli strumenti finanziari privati**

- Art. 56 - Modalità di ridenominazione
- Art. 57 - Tempi di ridenominazione
- Art. 58 - Obblighi d'informazione

**Titolo V - Disposizioni transitorie e finali**

- Art. 59 - Entrata in vigore

**Allegato I -** Schema di comunicazione di collegamenti telematici da parte delle società di gestione e degli organizzatori di scambi

**Allegato II -** Schema di comunicazione di collegamenti telematici da parte degli intermediari

**Allegato III -** Certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata .



**Titolo I**  
**Fonti normative e definizioni**

Art. 1  
(*Fonti normative*)

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 25, comma 2, dell'articolo 61, comma 2, dell'articolo 65, dell'articolo 72, comma 2, dell'articolo 80, comma 3, dell'articolo 81, comma 1, e dell'articolo 214, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 12, comma 2 e dell'articolo 36 del decreto legislativo del 24 giugno 1998 n. 213.

Art. 2  
(*Definizioni*)

1. Nel presente regolamento si intendono per:
  - a) «Testo Unico»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  - b) «Decreto euro»: il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

**Titolo II**  
**Disciplina dei mercati regolamentati**

**Capo I**  
**Determinazione del capitale minimo delle società di gestione dei mercati e delle attività connesse e strumentali**

Art. 3  
(*Definizioni*)

1. Nel presente Capo si intendono per:
  - a) «società di gestione»: le società di gestione di cui all'articolo 61, comma 1, del Testo Unico;
  - b) «capitale minimo delle società di gestione»: l'ammontare minimo del capitale sociale delle società di gestione versato ed esistente.

Art. 4  
(*Capitale minimo*)

1. Il capitale minimo delle società di gestione è fissato in cinque milioni di euro<sup>2</sup>.

Art. 5  
(*Attività connesse e strumentali*)

1. Le società di gestione possono svolgere le seguenti attività connesse e strumentali a quelle di organizzazione e gestione dei mercati:
  - a) predisposizione, gestione, manutenzione e commercializzazione di software, hardware e reti telematiche relativi a sistemi di contrattazione, trasmissione di ordini e dati;
  - b) elaborazione, distribuzione e commercializzazione di dati concernenti gli strumenti finanziari negoziati nei mercati da essi gestiti e di dati relativi ai mercati;
  - c) istituzione e gestione di sistemi di riscontro e rettifica delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari per l'invio dei relativi saldi al servizio di compensazione e liquidazione delle operazioni di cui all'articolo 69, comma 1, del Testo Unico;
  - d) promozione dell'immagine del mercato anche attraverso la diffusione di informazioni concernenti il mercato stesso e le società emittenti e ogni altra attività finalizzata allo sviluppo del mercato;
  - e) istituzione e gestione di sistemi di garanzia delle operazioni effettuate nei mercati anche attraverso la costituzione di fondi di garanzia in conformità a quanto previsto dall'articolo 68 del Testo Unico e dalle relative

<sup>2</sup> Articolo così sostituito con delibera n. 12497 del 20.4.2000.

disposizioni di attuazione;

*f)* istituzione e gestione di sistemi di scambi organizzati, in conformità a quanto previsto dall'articolo 78 del Testo Unico e delle relative disposizioni di attuazione;

*g)* istituzione e gestione di scambi organizzati di fondi interbancari, in conformità a quanto previsto dall'articolo 79 del Testo Unico e delle relative disposizioni di attuazione.

2. Le società di gestione possono assumere partecipazioni in società che svolgono in via esclusiva o principale le attività di cui al comma 1. Esse possono inoltre assumere partecipazioni nella società di cui all'articolo 69, comma 1, del Testo Unico e negli organismi di cui all'articolo 70 del Testo Unico, in società di gestione accentratata di cui all'articolo 80 del Testo Unico, nonché in società di gestione di mercati anche diversi da quelli previsti dagli articoli 63, comma 2, e 67, commi 1 e 2, del Testo Unico<sup>3</sup>.

## Capo II

### Obblighi di esecuzione delle negoziazioni nei mercati regolamentati

#### Art. 6<sup>4</sup> (Definizioni)

1. Nel presente Capo l'espressione:

*a)* «intermediari autorizzati» indica gli agenti di cambio, le imprese di investimento e le banche autorizzati a prestare in Italia i servizi di:

- negoziazione, per conto proprio o per conto terzi, di strumenti finanziari;
- ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione relativi a strumenti finanziari;
- gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;

*b)* «strumenti finanziari» indica gli strumenti finanziari indicati all'articolo 1, comma 2, del Testo Unico trattati nei mercati regolamentati italiani;

*c)* «mercati regolamentati» indica i mercati iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 63, comma 2, del Testo Unico e nella sezione speciale dello stesso elenco, come previsto dall'articolo 67, comma 1, del Testo Unico<sup>5</sup>;

*d)* «blocco» indica un ordine avente ad oggetto un quantitativo di:

- 1) obbligazioni o altri titoli di debito il cui controvalore sia non inferiore a 200 mila euro;
- 2) azioni o altri titoli rappresentativi di capitale di rischio il cui controvalore sia non inferiore a:

- 150 mila euro, nel caso in cui il controvalore giornaliero medio degli scambi complessivamente avvenuti nei mercati regolamentati italiani sugli stessi strumenti finanziari, negli ultimi sei mesi, risulta inferiore a 1,5 milioni di euro;

- 250 mila euro, nel caso in cui il controvalore giornaliero medio degli scambi complessivamente avvenuti nei mercati regolamentati italiani sugli stessi strumenti finanziari, negli ultimi sei mesi, risulta compreso tra 1,5 e 3 milioni di euro;

- 500 mila euro, nel caso in cui il controvalore giornaliero medio degli scambi complessivamente avvenuti nei mercati regolamentati italiani sugli stessi strumenti finanziari, negli ultimi sei mesi, risulta compreso tra 3 e 10 milioni di euro;

- 1,5 milioni di euro, nel caso in cui il controvalore giornaliero medio degli scambi complessivamente avvenuti nei mercati regolamentati italiani sugli stessi strumenti finanziari, negli ultimi sei mesi, risulta superiore a 10 milioni di euro.

La definizione di «blocco» non si applica agli strumenti finanziari derivati indicati all'articolo 1, comma 3, del Testo Unico<sup>6</sup>;

*e)* «spezzatura» indica un ordine avente ad oggetto un quantitativo di strumenti finanziari inferiore al lotto minimo negoziabile come definito dal regolamento del mercato in cui lo strumento finanziario è ammesso alle negoziazioni;

<sup>3</sup> Articolo così sostituito con delibera n. 12497 del 20.4.2000.

<sup>4</sup> Articolo dapprima sostituito con delibera n. 12497 del 20.4.2000 e poi modificato nei termini indicati nelle successive note con delibera n. 14003 del 27.3.2003.

<sup>5</sup> Lettera così sostituita con delibera n. 14003 del 27.3.2003.

<sup>6</sup> Lettera dapprima sostituita con delibera n. 13085 del 18.4.2001 e poi, successivamente, così modificata con delibera n. 14003 del 27.3.2003.

f) «orario di operatività dei mercati regolamentati» indica, per ciascun strumento finanziario, il periodo di tempo nel quale risulta aperto almeno uno dei mercati regolamentati in cui tale strumento è negoziato<sup>7</sup>;

g) «orario giornaliero di funzionamento» indica l'orario nel quale gli intermediari autorizzati possono stabilire una connessione con il sistema di negoziazione di un mercato regolamentato<sup>8</sup>.

#### Art. 7

##### *(Obbligo di esecuzione delle negoziazioni nei mercati regolamentati)*

1. Gli intermediari autorizzati eseguono o fanno eseguire le negoziazioni di strumenti finanziari, diversi dai contratti a premio e da ogni altro strumento finanziario derivato, esclusivamente nei mercati regolamentati, fatto salvo quanto espressamente previsto ai successivi articoli 8 e 9<sup>9</sup>.

#### Art. 8

##### *(Condizioni di esclusione dell'obbligo di esecuzione delle negoziazioni nei mercati regolamentati)*

1. Le negoziazioni di strumenti finanziari possono essere eseguite o fatte eseguire dagli intermediari autorizzati al di fuori dei mercati regolamentati a condizione che:

a) il cliente abbia preventivamente autorizzato l'intermediario ad eseguire o a far eseguire le negoziazioni al di fuori dei mercati regolamentati;

b) l'esecuzione delle negoziazioni al di fuori dei mercati regolamentati consenta di realizzare un miglior prezzo per il cliente.

2. Nel caso di ordine telefonico, l'autorizzazione prevista dal comma 1, lettera a), può essere rilasciata oralmente, a condizione che l'intermediario ne mantenga idonea prova nell'ambito delle proprie procedure.

3. L'autorizzazione prevista dal comma 1, lettera a), deve essere conferita con riguardo a singole operazioni.

4. Le negoziazioni di strumenti finanziari possono essere eseguite o fatte eseguire dagli intermediari autorizzati nei sistemi di scambi organizzati previsti ai sensi dell'articolo 78 del Testo Unico, fuori dell'orario di operatività dei mercati regolamentati, anche in assenza delle condizioni indicate dai commi 1, 2 e 3<sup>10</sup>.

#### Art. 9

##### *(Casi di inapplicabilità dell'obbligo di esecuzione delle negoziazioni nei mercati regolamentati)*

1. L'obbligo di esecuzione delle negoziazioni di strumenti finanziari esclusivamente nei mercati regolamentati non si applica:

a) alle negoziazioni disposte da investitori non residenti o non aventi sede in Italia;

b) alle negoziazioni aventi ad oggetto titoli di Stato o garantiti dallo Stato, italiani ed esteri, nonché titoli emessi da organismi internazionali partecipati da Stati<sup>11</sup>;

c) alle negoziazioni aventi ad oggetto «blocchi» di strumenti finanziari;

d) alle negoziazioni aventi ad oggetto «spezzature» salvo che il regolamento del mercato ne consenta la negoziazione.

2. Ciascuna società di gestione del mercato regolamentato italiano in cui sono trattati gli strumenti finanziari comunica alla Consob, anche in forma elettronica, entro il 15 aprile e il 15 ottobre di ciascun anno, l'elenco degli strumenti finanziari stessi con l'indicazione del relativo controvalore scambiato nel mercato regolamentato da essa gestito nei semestri decorrenti rispettivamente dal 1° ottobre e dal 1° aprile, nonché del relativo controvalore giornaliero medio<sup>12</sup>.

<sup>7</sup> Lettera così sostituita con delibera n. 14003 del 27.3.2003.

<sup>8</sup> Lettera aggiunta con delibera n. 14003 del 27.3.2003.

<sup>9</sup> Articolo così sostituito con delibera n. 13085 del 18.4.2001.

<sup>10</sup> Comma aggiunto con delibera n. 12497 del 20.4.2000 e poi, successivamente, così modificato con delibera n. 14003 del 27.3.2003.

<sup>11</sup> Lettera così sostituita con delibera n. 12497 del 20.4.2000.

<sup>12</sup> Comma così sostituito con delibera n. 14003 del 27.3.2003.

3. La Consob, entro 20 giorni dalle comunicazioni del comma 2, rende noto, per ciascun strumento finanziario, il controvalore giornaliero medio degli scambi complessivamente avvenuti nei mercati regolamentati italiani<sup>13</sup>.

### Capo III

#### Obblighi di registrazione e comunicazione delle operazioni effettuate nei mercati regolamentati

##### Art. 10

*(Registrazione presso i mercati regolamentati)*

1. Le società di gestione istituiscono per ogni singolo mercato da esse gestito procedure elettroniche per la registrazione delle operazioni effettuate nei mercati stessi.

2. Le registrazioni, da conservare per un periodo non inferiore a otto anni, consentono di individuare:

- a) le generalità degli intermediari interessati;
- b) per i mercati che utilizzano sistemi di negoziazione telematici, le singole proposte immesse nei sistemi stessi, ivi incluse quelle modificate, cancellate o ineseguite e le relative data e ora di inserimento, modifica o cancellazione;
- c) il tipo di operazione;
- d) l'oggetto dell'operazione;
- e) la quantità;
- f) il prezzo unitario;
- g) la data e l'ora di esecuzione dell'operazione.

3. Le informazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), sono consultabili, oltre che dalle società di gestione, esclusivamente dalla Consob.

4. Le procedure elettroniche di registrazione consentono alla Consob di effettuare in ogni momento ricerche su ogni singolo strumento finanziario, ogni singola tipologia di operazione, nonché ogni singolo intermediario partecipante al mercato.

5. Le società di gestione, in occasione di operazioni societarie straordinarie idonee a incidere sulla continuità dei prezzi degli strumenti finanziari negoziati, rendono noti i coefficienti di rettifica adottati<sup>14</sup>.

##### Art. 11

*(Obblighi di comunicazione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato eseguite fuori da tale mercato)*

1. Per ogni singola negoziazione avente ad oggetto strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato eseguita fuori da tale mercato, gli intermediari autorizzati alla prestazione dei servizi di negoziazione comunicano, entro il termine di quindici minuti dal momento dell'esecuzione, i seguenti elementi informativi:

- a) strumento finanziario oggetto dell'operazione;
- b) data e ora di esecuzione dell'operazione;
- c) tipo di operazione;
- d) prezzo unitario al netto delle eventuali commissioni;
- e) quantità;
- f) controparte;
- g) indicazione se l'operazione è stata conclusa per conto proprio o per conto terzi.

2. Nel caso in cui l'operazione sia conclusa tra intermediari autorizzati alla prestazione dei servizi di

<sup>13</sup> Comma aggiunto con delibera n. 14003 del 27.3.2003.

<sup>14</sup> Comma aggiunto con delibera n. 12497 del 20.4.2000.

negoziazione, gli obblighi di comunicazione sono assolti dal solo venditore.

3. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata alla società di gestione di uno dei mercati regolamentati italiani nei quali lo strumento finanziario è negoziato. Per le operazioni concluse fuori dell'orario di operatività dei mercati regolamentati, gli obblighi di comunicazione sono assolti dagli intermediari entro il successivo inizio dell'orario giornaliero di funzionamento degli stessi.

4. Gli intermediari ammessi alle negoziazioni in uno dei mercati di cui al comma 3 effettuano la comunicazione alla società di gestione del mercato nel quale sono ammessi. Per le operazioni concluse fuori dell'orario giornaliero di funzionamento di detto mercato, gli obblighi di comunicazione sono assolti dagli intermediari ammessi alle negoziazioni entro il successivo inizio dell'orario giornaliero di funzionamento dello stesso mercato.

5. Le comunicazioni sono effettuate con i mezzi e le modalità tecniche stabilite dalle società di gestione con il regolamento previsto dall'articolo 62 del Testo Unico.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli intermediari esteri comunque autorizzati alla prestazione in Italia dei servizi di negoziazione limitatamente alle negoziazioni effettuate con o per conto di investitori residenti in Italia.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle negoziazioni aventi ad oggetto:

- titoli di Stato o garantiti dallo Stato, italiani ed esteri;
- titoli emessi da organismi internazionali partecipati da Stati;
- spezzature;
- contratti a premio e ogni altro strumento finanziario derivato<sup>15</sup>.

#### Art. 12

*(Messa a disposizione del mercato delle informazioni concernenti le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari ammessi alla negoziazione eseguite fuori da tale mercato)*

1. Le società di gestione, per ogni singola negoziazione eseguita fuori mercato ad esse comunicata, mettono a disposizione del mercato, con le modalità stabilite nel regolamento previsto dall'articolo 62 del Testo Unico, i seguenti elementi informativi:

- a) strumento finanziario oggetto dell'operazione;
- b) quantità scambiata;
- c) prezzo unitario al netto delle eventuali commissioni;
- d) data e ora di esecuzione dell'operazione.

2. Gli elementi informativi di cui al comma 1 sono messi a disposizione del mercato decorsi 60 minuti dall'ora di esecuzione dell'operazione<sup>16</sup>.

3. Gli elementi informativi concernenti le operazioni concluse dopo l'orario giornaliero di funzionamento o per le quali la scadenza dei termini di cui al comma 2 interviene dopo l'orario giornaliero di funzionamento sono messi a disposizione del mercato prima della successiva apertura delle negoziazioni<sup>17</sup>.

#### Art. 13

*(Disposizione transitoria)*

1. Sino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, le comunicazioni previste dal medesimo continuano ad essere effettuate<sup>18</sup>.

<sup>15</sup> Articolo dapprima modificato con delibera n. 12497 del 20.4.2000 e n. 13085 del 18.4.2001 e poi, successivamente, così sostituito con delibera n. 14003 del 27.3.2003.

<sup>16</sup> Comma dapprima sostituito con delibera n. 12497 del 20.4.2000 e poi così sostituito con delibera n. 14003 del 27.3.2003.

<sup>17</sup> Comma così sostituito con delibera n. 14003 del 27.3.2003.

<sup>18</sup> Comma così modificato con delibera n. 14003 del 27.3.2003.

a) dagli intermediari ammessi alle negoziazioni, mediante le strutture informatiche di supporto alle negoziazioni apprestate dalla società di gestione interessata;

b) dagli intermediari non ammessi alle negoziazioni, mediante fax.

2. Sino al 1° giugno 2000, gli elementi informativi di cui all'articolo 12, comma 1, sono messi a disposizione del mercato decorsi 60 minuti dall'ora di esecuzione dell'operazione anche con riferimento alle operazioni non aventi ad oggetto blocchi eseguite fuori dell'orario ufficiale di negoziazione nei sistemi di scambi organizzati previsti ai sensi dell'articolo 78 del Testo Unico<sup>19</sup>.

**Capo IV<sup>20</sup>**  
**Liquidazione delle insolvenze di mercato**

**Art. 14**  
*(Definizioni)*

1. Nel presente Capo si intendono per:

a) «negoziatore»: il soggetto ammesso alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani;

b) «liquidatore»: il soggetto partecipante al servizio di compensazione e liquidazione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non derivati, di cui all'articolo 69, comma 1, del Testo Unico;

c) «aderente»: il soggetto partecipante ai sistemi di garanzia basati su controparte centrale, di cui all'articolo 1, lettera *n*) della disciplina dei sistemi di garanzia;

d) «controparte centrale»: soggetto che nella gestione di un sistema di compensazione e garanzia di strumenti finanziari si interpone tra i partecipanti diretti al sistema stesso, fungendo da controparte esclusiva riguardo ai loro ordini di trasferimento;

e) «commissario»: il commissario o i commissari che la Consob nomina ai sensi dell'articolo 72, comma 3, del Testo Unico;

f) «sistemi di garanzia della liquidazione»: i sistemi finalizzati a garantire il buon fine della compensazione e della liquidazione delle operazioni, di cui all'articolo 69, comma 2, del Testo Unico;

g) «sistemi RRG»: i sistemi di riscontro e rettifica giornalieri che fungono da canale esclusivo per l'acquisizione delle istruzioni di regolamento da parte dei servizi di liquidazione;

h) «gestori dei servizi di mercato»: le società di gestione dei mercati regolamentati di cui all'articolo 61 del Testo Unico, i gestori dei sistemi RRG, i gestori dei fondi di garanzia dei contratti, i gestori dei servizi di liquidazione, i gestori dei sistemi di garanzia della liquidazione, le controparti centrali e i soggetti che svolgono la gestione accentuata di strumenti finanziari di cui al titolo II della parte III del Testo Unico;

i) «blocchi»: gli ordini aventi ad oggetto i quantitativi di strumenti finanziari indicati nell'articolo 6, comma 1, lettera *d*);

j) «servizi di liquidazione»: il servizio di compensazione e liquidazione, nonché il servizio di liquidazione su base linda, delle operazioni su strumenti finanziari non derivati di cui all'articolo 69, comma 1, del Testo Unico;

k) «disciplina dei sistemi di garanzia»: il provvedimento recante la disciplina dei sistemi di garanzia delle operazioni su strumenti finanziari emanata in attuazione degli articoli 68, 69, comma 2, e 70 del Testo Unico;

l) «fondi di garanzia dei contratti»: i fondi di garanzia delle operazioni su strumenti finanziari non derivati, di cui all'articolo 68 del Testo Unico;

m) «sistemi di garanzia»: i fondi di garanzia dei contratti e i sistemi di garanzia basati su controparte centrale di cui all'articolo 1 della disciplina dei sistemi di garanzia;

n) «operazioni definitive»: operazioni vincolanti e opponibili ai terzi ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 210/2001<sup>21</sup>.

<sup>19</sup> Comma aggiunto con delibera n. 12497 del 20.4.2000.

<sup>20</sup> Capo interamente sostituito con delibera n. 14146 del 25.6.2003.

<sup>21</sup> Articolo dapprima modificato con delibera n. 13858 del 4.12.2002 e poi interamente sostituito con delibera n. 14146 del 25.6.2003.

Art. 15  
(*Presupposti dell'insolvenza di mercato*)

1. L'insolvenza di mercato è determinata dalla mancata copertura dei saldi debitori determinati nell'ambito del servizio di compensazione e liquidazione e da ogni altro grave inadempimento o altri fatti esteriori i quali dimostrino l'incapacità di far fronte alle obbligazioni di mercato da parte del negoziatore, del liquidatore e dell'aderente.

2. L'insolvenza è comunque presunta in caso di:

- a) mancato conferimento da parte del negoziatore al liquidatore della provvista indispensabile a regolare i contratti stipulati nei mercati regolamentati italiani;
- b) mancato versamento dei margini di garanzia o delle ulteriori disponibilità di cui all'articolo 5, comma 3, lettera j) della disciplina dei sistemi di garanzia da parte dell'aderente nei termini e nei modi previsti<sup>22</sup>.

Art. 16  
(*Accertamento dell'insolvenza di mercato*)

1. Ai fini dell'accertamento e della dichiarazione dell'insolvenza di mercato da parte della Consob:

- a) nel caso di mancata copertura dei saldi debitori nell'ambito del servizio di compensazione e liquidazione, il gestore del predetto servizio ne dà comunicazione alla Consob;
- b) nel caso di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), il liquidatore comunica l'inadempimento del negoziatore alle società di gestione dei mercati nei quali il negoziatore opera e alla Consob. Ciascuna società di gestione intima al negoziatore di far pervenire, entro le ore 12 della giornata lavorativa successiva, su appositi conti ad essa intestati, i mezzi di pagamento necessari alla copertura dei saldi debitori in strumenti finanziari e contante; in caso di mancata copertura dei saldi entro il termine indicato, le società di gestione ne danno comunicazione alla Consob;
- c) nel caso di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b), le controparti centrali comunicano alla Consob l'inadempimento indicando i provvedimenti di trasferimento o di chiusura delle posizioni contrattuali registrate nei conti dell'inadempiente adottati in conformità con quanto previsto dalla disciplina dei sistemi di garanzia; tali provvedimenti sono adottati, ai sensi della medesima disciplina, anche nel caso di mancato regolamento finale delle posizioni contrattuali da parte dell'aderente.

2. Il provvedimento di dichiarazione dell'insolvenza di mercato è comunicato tempestivamente ai gestori dei servizi di mercato a mezzo fax. Con il medesimo provvedimento, la Consob impedisce istruzioni ai gestori dei servizi di mercato in merito ai provvedimenti urgenti da adottare con riferimento alla procedura di liquidazione dell'insolvenza medesima<sup>23</sup>.

Art. 17  
(*Procedura di liquidazione dell'insolvenza di mercato*)

1. La procedura di liquidazione dell'insolvenza di mercato si applica limitatamente alle fasi di cui al comma 3, lettere a) e b), e al comma 4, lettera a), nei seguenti casi:

- a) operazioni concluse fuori dai mercati regolamentati, aventi un intervallo di regolamento superiore a quello stabilito nei mercati regolamentati italiani di riferimento;
- b) operazioni relative a blocchi concluse a prezzi che si discostano in misura superiore al 10% dal minimo e massimo rilevati nei mercati regolamentati italiani di riferimento il giorno di negoziazione;
- c) operazioni concluse fuori dai mercati regolamentati, diverse dai blocchi, a prezzi non compresi tra il minimo ed il massimo rilevati nei mercati regolamentati italiani di riferimento il giorno di negoziazione;
- d) operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non quotati e contratti a premio conclusi fuori dai mercati regolamentati.

2. La procedura di liquidazione dell'insolvenza di mercato si applica alle operazioni garantite da sistemi di garanzia basati su controparte centrale limitatamente alle fasi di cui al comma 4 lettere a), e), f), g) e h).

<sup>22</sup> Articolo così sostituito con delibera n. 14146 del 25.6.2003.

<sup>23</sup> Articolo dapprima modificato con delibere n. 12497 del 20.4.2000 e n. 13858 del 4.12.2002 e poi interamente sostituito con delibera n. 14146 del 25.6.2003.

3. In seguito alla dichiarazione dell'insolvenza di mercato ed in attesa delle disposizioni del commissario:

a) i gestori dei servizi di liquidazione escludono, secondo le regole di funzionamento dei servizi medesimi, le operazioni non regolabili per mancanza del contante o degli strumenti finanziari immesse dall'insolvente;

b) fermo restando quanto previsto al comma 5 relativamente alle partite di pertinenza dei negoziatori che si avvalgono del liquidatore insolvente, i gestori dei sistemi RRG escludono le operazioni non definitive stipulate dall'insolvente;

c) le controparti dell'insolvente, avendo cura di non alterare l'ordinato svolgimento delle negoziazioni, possono:

1) esercitare i contratti a premio non ancora scaduti in cui l'insolvente sia il venditore;

2) acquistare o vendere sui mercati regolamentati gli strumenti finanziari non compensati che avrebbero dovuto ricevere o consegnare all'insolvente, in coerenza con quanto previsto al comma 4, lettera c), numero 2).

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera c), il commissario nominato ai sensi dell'articolo 72, comma 3, del Testo Unico procede alla liquidazione dell'insolvenza di mercato con le seguenti modalità:

a) acquisisce i dati e i documenti necessari alla liquidazione dell'insolvenza presso l'insolvente, il suo eventuale liquidatore, le sue controparti e i gestori dei servizi di mercato, verificandone la correttezza e la completezza;

b) successivamente alla chiusura del procedimento di compensazione e liquidazione delle operazioni realizzato mediante l'intervento degli eventuali sistemi di garanzia della liquidazione, stralcia i compensi dati e ricevuti dall'insolvente e i contratti di riporto in accensione;

c) relativamente alle operazioni per le quali è stata disposta l'esclusione dai sistemi RRG e dai servizi di liquidazione:

1) per i contratti a premio in cui l'insolvente sia compratore, provvede senza indugio all'esercizio della facoltà quando ciò sia nell'interesse dell'insolvente;

2) per le operazioni diverse dai contratti a premio, calcola la posizione netta di ciascuna controparte nei confronti dell'insolvente, per singolo strumento finanziario e per gli Euro, distinguendo le operazioni garantite, ripartite per singolo sistema di garanzia, da quelle non garantite, anche con riferimento alle operazioni derivanti dall'eventuale esercizio dei contratti a premio;

d) sentite le società di gestione del mercato, indica, in funzione del controvalore delle singole posizioni nette in strumenti finanziari di cui alla lettera c), numero 2), i termini e le modalità nel rispetto dei quali le controparti dell'insolvente debbono effettuare sui mercati regolamentati gli acquisti e le vendite degli strumenti finanziari non compensati, che avrebbero dovuto ricevere o consegnare all'insolvente; entro la scadenza dei suddetti termini, le controparti dell'insolvente possono altresì optare, anche parzialmente, per una liquidazione per differenziale sulla base di un prezzo di regolamento calcolato come media ponderata dei prezzi delle transazioni concluse sui mercati regolamentati ovvero, a discrezione del commissario, dei prezzi ufficiali rilevati dalle società di gestione degli stessi mercati, il giorno di scadenza dei medesimi termini;

e) accerta la correttezza, la completezza e gli esiti delle operazioni effettuate dai sistemi di garanzia della liquidazione, dalle controparti centrali e dalle controparti dell'insolvente; qualora accerti la mancata completezza delle operazioni compiute dalle controparti dell'insolvente, il commissario calcola le differenze a credito e a debito utilizzando il prezzo di regolamento di cui alla lettera d);

f) nei casi di regolamento per differenziale da parte della controparte centrale, verifica l'oggettiva irreperibilità degli strumenti finanziari e l'adeguatezza del prezzo di regolamento utilizzato;

g) emette i certificati di credito:

1) in favore dei gestori dei sistemi di garanzia della liquidazione per un importo pari alle somme impiegate dal sistema stesso per l'intervento, rettificate degli importi a suo debito e credito derivanti dallo stralcio dei compensi e dall'inefficacia dei contratti di riporto, dedotte le disponibilità liquide e il ricavato della vendita degli strumenti finanziari di cui il sistema abbia acquisito la titolarità a norma delle disposizioni che lo regolano, con l'aggiunta delle spese accessorie sostenute a seguito dell'insolvenza;

2) in favore delle controparti dell'insolvente per un importo pari alle differenze in Euro a loro credito per ciascuna posizione netta, con l'aggiunta delle spese accessorie sostenute a seguito dell'insolvenza;

3) in favore delle controparti centrali, per un importo pari alle differenze in Euro a loro credito, dedotti i margini di garanzia e le ulteriori disponibilità di cui all'articolo 5, comma 3, lettera j) della disciplina dei sistemi di garanzia versati dall'insolvente, con l'aggiunta delle spese accessorie sostenute a seguito

dell'insolvenza, nonché delle somme corrisposte ai gestori dei sistemi di garanzia della liquidazione a copertura delle eventuali perdite di propria competenza;

h) acquisisce le eventuali differenze a credito dell'insolvente, accreditandole in un conto corrente bancario rubricato all'insolvenza.

5. Il commissario, inoltre, nel caso di insolvenza di un liquidatore che partecipa al servizio per conto di negoziatori, per consentire nei giorni successivi a quello in cui si è verificata l'insolvenza il regolamento, attraverso le procedure di liquidazione, dei saldi delle partite di pertinenza dei negoziatori che si avvalgono del liquidatore insolvente, verifica con i soggetti interessati la possibilità di trasferire ad altro liquidatore detti saldi e le disponibilità in titoli e in Euro da essi costituite presso l'insolvente medesimo. Ove tale trasferimento non possa essere effettuato, provvede ad escludere dai sistemi RRG le operazioni stipulate dai negoziatori che si avvalgono del liquidatore insolvente, destinate ad essere regolate nelle liquidazioni successive a quella in cui si è verificata l'insolvenza. Il regolamento di tali operazioni avviene direttamente fra le parti interessate<sup>24</sup>.

Art. 18

(*Comunicazioni alla Consob*)

1. Il commissario comunica alla Consob, per i provvedimenti di competenza, i soggetti che non ottemperano alle disposizioni impartite nell'esercizio delle proprie funzioni. Il commissario, inoltre, informa la Consob degli esiti della liquidazione dell'insolvenza, anche redigendo una relazione finale<sup>25</sup>.

**Capo V**

**Realizzazione di collegamenti telematici con i mercati esteri<sup>26</sup>**

Art. 18-bis<sup>27</sup>

(*Comunicazioni alla Consob*)

1. Le società di gestione e gli organizzatori di sistemi di scambi organizzati previsti dall'articolo 78 del Testo Unico comunicano alla Consob la realizzazione di collegamenti telematici con i mercati esteri, trasmettendo entro cinque giorni dall'inizio dell'operatività dei predetti collegamenti telematici la comunicazione riportata nell'allegato 1.

2. Le società di intermediazione mobiliare, le succursali delle imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, le banche italiane e le succursali delle banche comunitarie ed extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica, comunicano alla Consob la realizzazione di collegamenti telematici con i mercati esteri, trasmettendo entro cinque giorni dall'inizio dell'operatività dei predetti collegamenti telematici la comunicazione riportata nell'allegato 2.

3. Con le modalità e nei termini indicati nei commi 1 e 2, sono comunicati alla Consob la cessazione dell'operatività dei collegamenti telematici realizzati con i mercati esteri e ogni altra modifica dei dati precedentemente comunicati.

4. Ai fini del presente articolo si intende per collegamento telematico ogni tipo di connessione effettuata attraverso strutture informatiche che consenta il diretto inserimento nel mercato estero di proposte negoziali<sup>28</sup>.

5. Si intendono per "mercati esteri" i mercati riconosciuti dalla Consob ai sensi dell'articolo 67, commi 1 e 2, del Testo Unico ed ogni altro sistema per la negoziazione di strumenti finanziari, gestito da soggetti aventi sede legale all'estero, organizzato secondo regole e strutture che consentano, in via continuativa o periodica, di

<sup>24</sup> Articolo dapprima modificato con delibera n. 13858 del 4.12.2002 e poi interamente sostituito con delibera n. 14146 del 25.6.2003.

<sup>25</sup> Articolo così sostituito con delibera n. 14146 del 25.6.2003.

<sup>26</sup> Capo aggiunto con delibera n. 12497 del 20.4.2000.

<sup>27</sup> Articolo inserito aggiunto con delibera n. 12497 del 20.4.2000 e poi modificato nei termini indicati nelle successive note.

<sup>28</sup> Comma così sostituito con delibera n. 13085 del 18.4.2001.

raccogliere e diffondere proposte di negoziazione di strumenti finanziari e di dare esecuzione a dette proposte con le modalità previste dal sistema.

6. I collegamenti telematici già operativi al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono comunicati alla Consob, con le modalità indicate nei commi precedenti, entro trenta giorni dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

**Titolo III**  
**Disciplina della gestione accentrata di strumenti finanziari**

**Capo I**  
**Definizioni**

Art. 19  
*(Definizioni)*

1. Nel presente Titolo si intendono per:
  - a) «società di gestione accentrata»: le società di gestione accentrata previste dall'articolo 80, comma 1, del Testo Unico;
  - b) «capitale minimo» della società di gestione accentrata, l'ammontare minimo del capitale sociale versato ed esistente;
  - c) «sistema»: il sistema di gestione accentrata di strumenti finanziari previsto dal Testo Unico;
  - d) «emittenti»: le società e gli enti che emettono strumenti finanziari ammessi al sistema di gestione accentrata;
  - e) «intermediari»: i soggetti che possono essere intestatari di conti presso la società di gestione accentrata e tramite i quali possono essere effettuate le attività di trasferimento degli strumenti finanziari oggetto di gestione accentrata e di esercizio dei relativi diritti patrimoniali.

**Capo II**  
**Determinazione del capitale minimo delle società di gestione accentrata di strumenti finanziari**  
**e delle attività connesse e strumentali**

Art. 20  
*(Capitale minimo)*

1. Il capitale minimo delle società di gestione accentrata è fissato in cinque milioni di euro.
2. Il capitale minimo della società di gestione accentrata che svolge anche le attività previste dall'articolo 21, comma 2, è fissato in dodici milioni e cinquecentomila euro<sup>29</sup>.

Art. 21  
*(Attività connesse e strumentali)*

1. Le società di gestione accentrata possono svolgere le seguenti attività connesse e strumentali a quella di gestione accentrata di strumenti finanziari:
  - a) predisposizione, gestione, manutenzione e commercializzazione di software, hardware e reti telematiche relativi a sistemi di trasmissione di dati;
  - b) elaborazione, distribuzione e commercializzazione di dati concernenti gli strumenti finanziari e di dati relativi al sistema gestito;
  - c) promozione dell'immagine della società di gestione accentrata e del sistema gestito e ogni altra attività finalizzata allo sviluppo del sistema;
  - d) effettuazione di operazioni di prestito titoli;
  - e) offerta di servizi di gestione delle garanzie costituite su strumenti finanziari immessi nel sistema;

<sup>29</sup> Articolo così sostituito con delibera n. 12497 del 20.4.2000.

2. Le società di gestione accentrata possono svolgere inoltre il servizio di compensazione e liquidazione ed il servizio di liquidazione su base lorda delle operazioni su strumenti finanziari non derivati alle condizioni e secondo le modalità previste nella disciplina emanata ai sensi dell'articolo 69 del Testo Unico. In questo caso, oltre alle attività previste nel comma 1, le società di gestione accentrata possono svolgere anche le attività accessorie all'attività di liquidazione indicate nella disciplina di attuazione dell'articolo 69 del Testo Unico<sup>30</sup>.

3. Le società di gestione accentrata possono assumere partecipazioni in:

- a) società che svolgono in via esclusiva o principale le attività previste nei commi precedenti;
- b) società di gestione accentrata di strumenti finanziari, italiane o estere;
- c) società che gestiscono in via esclusiva o principale sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati in conformità a quanto previsto dall'articolo 70 del Testo Unico e dalle relative disposizioni di attuazione<sup>31</sup>.

### **Capo III** **Gestione accentrata di strumenti finanziari**

#### **Sezione I** **Strumenti finanziari e soggetti ammessi al sistema**

##### Art. 22

*(Strumenti finanziari ammessi al sistema)*

1. Sono ammessi al sistema i seguenti strumenti finanziari, purché liberamente trasferibili:

- a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
- b) le obbligazioni e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;
- c) le quote di fondi comuni di investimento;
- d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;
- e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i titoli di Stato, nonché i relativi indici.

2. Gli strumenti finanziari previsti dal comma 1, lettera a), emessi da banche popolari, sono ammessi al sistema con gli effetti previsti dall'articolo 37.

##### Art. 23

*(Strumenti finanziari immessi nel sistema in regime di dematerializzazione)*

1. Gli strumenti finanziari indicati nell'articolo 22, negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani, sono immessi nel sistema in regime di dematerializzazione ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del decreto euro.

2. Gli strumenti finanziari indicati nell'articolo 22, comma 1, lettere a), b) ed e), e comma 2, non aventi le caratteristiche previste dal comma 1, sono immessi nel sistema in regime di dematerializzazione ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto euro se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'emittente abbia altri strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani;
- b) limitatamente agli strumenti finanziari indicati nell'articolo 22, comma 1, lettera b), l'importo dell'emissione sia superiore a 150 milioni di euro<sup>32</sup>;
- c) l'emittente sia incluso nella sezione A dell'elenco pubblicato ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999<sup>33</sup>.

Le disposizioni del presente comma non si applicano alle emissioni degli strumenti finanziari previsti

<sup>30</sup> Comma così sostituito con delibera n. 12497 del 20.4.2000.

<sup>31</sup> Comma così sostituito con delibera n. 12497 del 20.4.2000.

<sup>32</sup> Lettera così sostituita con delibera n. 12497 del 20.4.2000.

<sup>33</sup> Lettera sostituita dapprima con delibera n. 12497 del 20.4.2000 e poi con delibera n. 13659 del 10.7.2002.

dall'articolo 100, comma 1, lettera *f*) del Testo Unico di importo non superiore a 150 milioni di euro<sup>34</sup>.

3. L'emittente strumenti finanziari indicati nell'articolo 22 con caratteristiche diverse da quelle previste dai commi 1 e 2 può immetterli nel sistema in regime di dematerializzazione.

4. Salvo il disposto del comma 3, il comma 2 non si applica agli strumenti finanziari che scadono entro due anni dalla ricorrenza delle condizioni previste dallo stesso comma 2.

Art. 24  
(*Soggetti ammessi al sistema*)

1. Sono ammessi al sistema i seguenti intermediari:

- a)* le banche italiane e le banche comunitarie ed extracomunitarie previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- b)* le imprese di investimento previste dall'articolo 1, comma 1, lettera *h*) del Testo Unico;
- c)* le società di gestione del risparmio previste dall'articolo 1, comma 1, lettera *o*), del Testo Unico, limitatamente all'attività di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;
- d)* gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale previsto dall'articolo 201 del Testo Unico;
- e)* le società o gli enti emittenti non ricompresi nelle precedenti lettere, limitatamente agli strumenti finanziari di propria emissione e agli strumenti finanziari emessi da società controllate attraverso partecipazione azionaria;
- f)* la Banca d'Italia;
- g)* gli organismi di paesi comunitari ed extracomunitari che esercitano l'attività di gestione accentrata;
- h)* i gestori dei sistemi previsti dagli articoli 69, comma 2, e 70 del Testo Unico limitatamente alle attività ivi indicate;
- i)* gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, limitatamente all'attività prevista dall'articolo 1, comma 5, lettera *c*), del Testo Unico;
- j)* Poste Italiane s.p.a.;
- l)* la Cassa Depositi e Prestiti;
- m)* il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica<sup>35</sup>;
- n)* i gestori di sistemi esteri di compensazione, liquidazione e garanzia di strumenti finanziari, purché assoggettati a misure di vigilanza equivalenti a quelle previste nell'ordinamento italiano<sup>36</sup>.

2. Le società di gestione accentrata comunicano senza indugio alla Consob e alla Banca d'Italia l'ammissione dei soggetti indicati dalla lettera *n*) del comma 1<sup>37</sup>.

3. Gli intermediari previsti alle lettere *a), b), e), f), i), j) l) e m)* del comma 1 possono aprire presso la società di gestione accentrata anche conti di proprietà. I conti di proprietà devono essere distinti da quelli di terzi<sup>38</sup>.

Art. 25  
(*Sospensione ed esclusione degli intermediari dal sistema*)

1. Per la tutela degli investitori la Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, può sospendere o escludere gli intermediari dal sistema con provvedimento da comunicarsi immediatamente alla società di gestione accentrata per gli adempimenti di competenza e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, stabilisce le disposizioni necessarie per la gestione corrente delle posizioni che fanno capo all'intermediario sospeso o escluso.

2. La società di gestione accentrata esclude dal sistema:

<sup>34</sup> Paragrafo aggiunto con delibera n. 12497 del 20.4.2000.

<sup>35</sup> Lettera aggiunta con delibera n. 12497 del 20.4.2000.

<sup>36</sup> Lettera aggiunta con delibera n. 12497 del 20.4.2000.

<sup>37</sup> Comma così sostituito con delibera n. 12497 del 20.4.2000.

<sup>38</sup> Comma aggiunto con delibera n. 12497 del 20.4.2000.

- a) le imprese di investimento cancellate dall'albo previsto dall'articolo 20 del Testo Unico o dall'elenco allegato all'albo;
- b) le società di gestione del risparmio cancellate dall'albo previsto dall'articolo 35 del Testo Unico;
- c) le banche cancellate dall'albo previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 o che cessano definitivamente di prestare servizi di intermediazione mobiliare in libera prestazione di servizi;
- d) gli agenti di cambio cancellati dal ruolo unico nazionale;
- e) gli intermediari cancellati dall'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

3. La società di gestione accentrata può adottare i provvedimenti necessari per la gestione corrente delle posizioni che fanno capo all'intermediario escluso ai sensi del comma 2.

## **Sezione II** **Contenuto minimo ed essenziale dei contratti**

### Art. 26

*(Contenuto minimo ed essenziale dei contratti con la società di gestione accentrata)*

1. I contratti che disciplinano i rapporti tra società di gestione accentrata e, rispettivamente, emittente e intermediario, devono contenere:
  - a) l'esplicito riferimento al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 e al presente regolamento;
  - b) la dichiarazione dell'emittente ovvero dell'intermediario di conoscere la normativa di cui alla lettera precedente e di accettare il regolamento dei servizi predisposto dalla società di gestione accentrata, nonché le eventuali circolari applicative o disposizioni di servizio;
  - c) il periodo di validità del contratto, nonché le modalità di rinnovo del contratto medesimo;
  - d) le modalità e i termini di recesso dal contratto.

### Art. 27

*(Convenzioni stipulate dalla società di gestione accentrata)*

1. La società di gestione accentrata può stipulare convenzioni con gli organismi di paesi comunitari ed extracomunitari che svolgono funzioni analoghe al fine di disciplinare le modalità di amministrazione accentrata di strumenti finanziari. Le convenzioni possono fare riferimento ad accordi tipo generalmente riconosciuti dai suindicati organismi.

2. Per la gestione accentrata di strumenti finanziari soggetti ad estrazione, ovvero di strumenti finanziari emessi da società o enti di diritto estero la società di gestione accentrata stipula, ove necessario, apposite convenzioni con gli emittenti per la disciplina dell'immissione e del ritiro dei suindicati strumenti finanziari, nonché per le modalità di esercizio dei relativi diritti.

3. Le convenzioni previste dai commi precedenti devono essere comunicate senza indugio alla Consob e alla Banca d'Italia; di esse è data notizia agli intermediari.

## **Capo IV** **Disciplina della gestione accentrata**

### **Sezione I** **Disposizioni generali**

### Art. 28

*(Immissione degli strumenti finanziari nel sistema)*

1. Sono immessi nel sistema gli strumenti finanziari:
  - a) interamente liberati;
  - b) di buona consegna. Si intendono di buona consegna gli strumenti finanziari:

- muniti della cedola in corso e delle successive cedole;
- completi delle stampigliature se non dotati di cedole staccabili;
- pervenuti alla società di gestione accentrata prima della data stabilita per il rimborso.

c) non colpiti da provvedimenti che ne limitino la circolazione;

d) non soggetti a procedure di ammortamento o a procedure similari;

e) muniti, qualora nominativi, della girata alla società di gestione accentrata con la formula prevista dall'articolo 29, comma 1, ovvero, se consegnati direttamente dall'emittente, dell'intestazione alla società di gestione accentrata stessa.

2. Gli strumenti finanziari che non presentano i requisiti di cui al comma 1 sono comunque immessi nel sistema. Fino a quando sussista la mancanza dei medesimi requisiti, di tali strumenti finanziari è mantenuta separata e specifica evidenza nei conti della società di gestione accentrata e dell'intermediario, salvo quanto previsto dall'articolo 38, comma 3, lettera a).

#### Art. 29

*(Girata per il trasferimento degli strumenti finanziari alla società di gestione accentrata)*

1. La girata degli strumenti finanziari nominativi alla società di gestione accentrata è effettuata con la seguente formula: «Alla società di gestione accentrata (ragione sociale) ex decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

2. In caso di trasferimento alla società di gestione accentrata di strumenti finanziari sui quali siano stati annotati vincoli è apposta la seguente formula: «Ai sensi dell'articolo 87 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'annotazione del/i vincolo/i si intende non apposta».

3. Le disposizioni di cui all'articolo 28 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239 si applicano all'autenticazione della sottoscrizione del girante effettuata dalla società di gestione accentrata ai sensi dell'articolo 88, comma 3, del Testo Unico.

#### Art. 30

*(Comunicazioni della società di gestione accentrata agli emittenti)*

1. La società di gestione accentrata comunica agli emittenti, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del Testo Unico, le specifiche numeriche degli strumenti finanziari nominativi a essa girati; comunica altresì le specifiche numeriche degli strumenti finanziari nominativi messi a disposizione per ritiri tramite intermediario o consegna alla stanza di compensazione.

2. Le comunicazioni sono effettuate mensilmente, entro il quinto giorno lavorativo del mese, con riferimento al movimento effettivo di tutti gli strumenti finanziari avvenuto fino all'ultimo giorno del mese precedente.

#### Art. 31

*(Legittimazione alle procedure di ammortamento)*

1. Ai sensi dell'articolo 85, comma 3, del Testo Unico, la società di gestione accentrata è legittimata a chiedere l'ammortamento degli strumenti finanziari da essa custoditi ed a proporre opposizione nei procedimenti da altri iniziati.

#### Art. 32

*(Cautele e garanzie a favore degli investitori)*

1. Per il risarcimento dei danni subiti dagli investitori per dolo o colpa nello svolgimento della propria attività la società di gestione accentrata è tenuta a stipulare polizze con una o più compagnie assicurative. Allo stesso fine è istituito un fondo speciale di garanzia. Detto fondo, diverso dalla riserva legale, è costituito da accantonamenti non aventi specifica destinazione, compresi quelli per sovrapprezzo azioni. Detti accantonamenti, che possono essere utilizzati anche per l'acquisto di immobili, sono effettuati fino a che il fondo non abbia raggiunto un ammontare pari alla metà del capitale sociale.

2. Per i rischi di danno derivante da furto, rapina, incendio, distruzione e smarrimento degli strumenti finanziari che avvengano nei locali della società o durante il trasporto da detti locali, la società di gestione accentratrice provvede a:

- a) richiedere agli emittenti l'emissione di certificati di grosso taglio recanti apposita dicitura che ne impedisca la circolazione al di fuori del proprio sistema e, in caso di distruzione, sottrazione o smarrimento degli stessi, la loro sostituzione;
- b) stipulare accordi con gli emittenti per la sostituzione e per il puntuale pagamento delle relative competenze, di strumenti finanziari al portatore distrutti;
- c) stipulare polizze con una o più compagnie assicurative;
- d) assumere eventualmente altre garanzie fideiussorie;
- e) istituire sistemi di sicurezza logica dei dati e di continuità elaborativa.

3. Delle cautele e garanzie assunte ai sensi del comma precedente e delle altre eventualmente poste in essere per integrare il livello di copertura la società di gestione accentratrice informa annualmente la Consob e la Banca d'Italia.

#### Art. 33

*(Richiesta di certificazione)*

1. Ai fini del rilascio della certificazione di cui agli articoli 85, comma 4, del Testo Unico e 31, comma 1, lettera b), del decreto euro, i soggetti legittimati devono avanzare all'intermediario richiesta contenente:

- a) il nominativo del richiedente;
- b) la quantità degli strumenti finanziari per i quali si richiede la certificazione;
- c) l'indicazione del diritto che si intende esercitare;
- d) ove trattasi di diritto esercitabile in assemblea, la data e il tipo di detta assemblea;
- e) l'eventuale termine di efficacia della certificazione;
- f) il luogo e la data della richiesta;
- g) la firma del richiedente.

2. Salvo quanto previsto dai commi successivi, il soggetto legittimato ad avanzare la richiesta di certificazione è il titolare degli strumenti finanziari immessi nel sistema.

3. Nel caso di pegno, di usufrutto, di riporto, ovvero nell'ipotesi prevista dall'articolo 40, comma 3, del Testo Unico, legittimato ad avanzare la richiesta avente ad oggetto l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 2351, 2372, 2376, 2415 del codice civile e di cui all'articolo 146 del Testo Unico, nonché ad ottenere la relativa certificazione, salvo convenzione contraria, è il creditore pignoratizio, l'usufruttuario, il riportatore, ovvero il gestore. La mancata conoscenza dell'esistenza di tale convenzione esonera l'intermediario da ogni responsabilità in ordine al rilascio della certificazione.

4. Nel caso di sequestro, legittimato ad avanzare la richiesta per l'esercizio dei diritti previsti dal comma 3, e dagli articoli 2367, 2377, 2379, 2395, 2408, 2409, 2416, 2419, 2422 e 2437 del codice civile, nonché ad ottenere la relativa certificazione, è la persona a tal fine designata dall'Autorità giudiziaria. Nel caso di pignoramento soggetto legittimato è il debitore.

5. Con riferimento ai diritti indicati negli articoli 2367, 2377, 2395, 2408, 2409, 2416, 2419 e 2422 del codice civile, la legittimazione a richiedere e ad ottenere le certificazioni previste dagli articoli 85, comma 4, del Testo Unico e 31, comma 1, lettera b), del decreto euro, spetta, nel caso di pegno, di usufrutto ovvero di riporto, tanto al socio e all'obbligazionista quanto al soggetto in favore del quale è costituito il vincolo, i quali si avvarranno di tale certificazione per esercitare i diritti di rispettiva pertinenza. Nel caso di richiesta da parte di entrambi i soggetti legittimati, l'intermediario annoterà in ciascuno dei due certificati rilasciati l'esistenza dell'altro esemplare.

Art. 34  
*(Rilascio delle certificazioni)*

1. Entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della richiesta avanzata ai sensi dell'articolo 33, previa verifica della regolarità della richiesta stessa, l'intermediario rilascia in conformità alle proprie scritture contabili le certificazioni attestanti la partecipazione al sistema e rende indisponibili le corrispondenti quantità di strumenti finanziari<sup>39</sup>.

2. Le certificazioni devono essere redatte in conformità all'Allegato 3 del presente regolamento<sup>40</sup>.

3. Nel caso di richiesta di certificazioni per l'esercizio dei diritti inerenti o conseguenti a deliberazioni assembleari, l'intermediario deve accertare che da almeno cinque giorni antecedenti la data dell'assemblea esista una posizione in strumenti finanziari corrispondente a quella certificata.

4. In caso di denuncia di smarrimento, distruzione o sottrazione delle certificazioni, su istanza dei soggetti legittimati alla richiesta delle certificazioni, l'intermediario è tenuto a consegnarne una copia recante la dizione «duplicato» e ad informarne senza indugio l'emittente.

5. Gli intermediari sono tenuti a conservare, in ordine progressivo annuo di emissione, copia delle certificazioni rilasciate ai sensi del comma 1, unitamente al duplicato eventualmente rilasciato ai sensi del comma 4.

Art. 35  
*(Comunicazioni degli intermediari agli emittenti)*

1. Le comunicazioni agli emittenti previste dagli articoli 89, comma 1, del Testo Unico e 31, comma 1, lettera *c*), del decreto euro sono effettuate entro tre giorni lavorativi dall'avvenuta esecuzione degli adempimenti da parte degli intermediari. Entro tre giorni dalla messa in pagamento dei dividendi gli intermediari comunicano all'emittente i titolari dei conti in cui sono registrati gli strumenti finanziari nominativi e la relativa posizione. Gli intermediari comunicano altresì agli emittenti i titolari delle azioni nominative immesse nel sistema a seguito dell'esercizio di facoltà di acquisto o di diritti di conversione e di assegnazione. Devono in ogni caso essere comunicati i nominativi dei titolari degli strumenti finanziari immessi nel sistema se diversi dai richiedenti le certificazioni.

2. Per gli strumenti finanziari nominativi, gli intermediari comunicano agli emittenti l'estratto delle scritture effettuate nel registro dei vincoli previsto dall'articolo 45 entro tre giorni lavorativi dall'iscrizione.

3. Nel caso di ritiro dal sistema di strumenti finanziari gravati da vincoli, gli intermediari comunicano le specifiche numeriche e i tagli dei certificati sui quali sono state effettuate le annotazioni ai sensi dell'articolo 87, comma 3, del Testo Unico.

Art. 36  
*(Annotazioni nel libro dei soci degli emittenti)*

1. Ai sensi degli articoli 87 e 89 del Testo Unico, e dell'articolo 31, comma, 1, lettera *c*), del decreto euro gli emittenti sono tenuti ad aggiornare il libro dei soci in conformità alle comunicazioni effettuate dagli intermediari e dalla società di gestione accentrativa, secondo quanto stabilito dagli articoli 30 e 35.

2. Sulla base delle comunicazioni effettuate dalla società di gestione accentrativa gli emittenti annotano nel libro dei soci le specifiche numeriche e le relative quantità dei certificati immessi nel sistema con l'intestazione alla società di gestione accentrativa completata dall'indicazione «ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

<sup>39</sup> Comma così sostituito con delibera n. 13659 del 10.7.2002.

<sup>40</sup> Comma così sostituito con delibera n. 12497 del 20.4.2000.

3. Nel caso di uscita degli strumenti finanziari dal sistema per ritiro o consegna alla stanza di compensazione, gli emittenti annotano nel libro dei soci le specifiche numeriche e le relative quantità evidenziando che trattasi di strumenti finanziari già girati o intestati alla società di gestione accentrativa.

4. Per gli strumenti finanziari gravati da vincoli e usciti dal sistema l'emittente provvede all'aggiornamento del libro dei soci con l'indicazione dell'intestatario degli strumenti finanziari e dei vincoli annotati dall'intermediario sugli stessi.

5. Sulla base delle segnalazioni effettuate dagli intermediari ai sensi dell'articolo 35 gli emittenti mantengono, nell'ambito del libro dei soci, apposita evidenza dei nominativi dei titolari degli strumenti finanziari per i quali sono state rilasciate le certificazioni previste dall'articolo 33, di coloro ai quali sono stati pagati i dividendi o che hanno esercitato la facoltà di acquisto e i diritti di opzione, di assegnazione e di conversione, specificando le relative quantità degli strumenti finanziari.

6. Sempre nell'ambito del libro dei soci gli emittenti mantengono evidenza delle comunicazioni ad essi effettuate dagli intermediari ai sensi dell'articolo 87 del Testo Unico e dell'articolo 34 del decreto euro, indicando, in particolare, il titolare degli strumenti finanziari e il beneficiario del vincolo, la natura del vincolo, la quantità degli strumenti finanziari vincolati e la data di costituzione, modificazione ed estinzione del vincolo.

7. In tutti i casi previsti dalla legge o da disposizioni delle autorità di controllo, la rilevazione dei dati concernenti i soggetti titolari degli strumenti finanziari è effettuata dagli emittenti anche sulla base delle registrazioni ed annotazioni previste dal presente articolo.

#### Art. 37

*(Azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio emessi da banche popolari<sup>41)</sup>*

1. Nel caso di immissione nel sistema degli strumenti finanziari indicati dall'articolo 22, comma 1, lettera a) del presente regolamento emessi da banche popolari, l'esercizio dei diritti non patrimoniali è riservato ai titolari degli stessi strumenti finanziari in quanto legittimati<sup>42</sup>.

2. L'esibizione delle certificazioni di cui all'articolo 33 è presupposto per l'acquisto della legittimazione all'iscrizione nel libro soci, ovvero all'esercizio del diritto sociale in esse indicato, secondo le norme di legge e di statuto che disciplinano l'organizzazione e l'attività delle banche popolari.

3. Le annotazioni nel libro dei soci conseguenti alle comunicazioni di cui all'articolo 35 sono eseguite in conformità alle norme di legge e di statuto che disciplinano l'organizzazione e l'attività delle banche popolari.

## **Sezione II**

### **Tenuta dei conti e modalità di registrazione**

#### Art. 38

*(Tenuta dei conti della società di gestione accentrativa)*

1. La società di gestione accentrativa apre un conto per ciascun emittente i cui strumenti finanziari sono immessi nel sistema. Il conto mantiene separata evidenza di ciascuna emissione, recando tutte le informazioni comunicate dall'emittente necessarie ad individuare le caratteristiche dell'emissione stessa e, in ogni caso, il tipo di strumento finanziario, il codice identificativo, la quantità emessa, il valore globale dell'emissione, il frazionamento e gli eventuali diritti connessi.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, la società di gestione accentrativa apre per ciascun intermediario conti distinti di proprietà e di terzi. Nei suindicati conti gli strumenti finanziari sono registrati distintamente per ciascuna specie. Tali conti non possono presentare saldi a debito.

<sup>41</sup> Rubrica così sostituita con delibera n. 12497 del 20.4.2000.

<sup>42</sup> Comma così sostituito con delibera n. 12497 del 20.4.2000.

## 3. La società di gestione accentrata:

- a) nel caso di pagamento di dividendi e cedole relativi a strumenti finanziari immessi nel sistema, mantiene separata evidenza dei relativi strumenti finanziari fino alla ricezione delle istruzioni di incasso o, comunque, fino allo scadere del termine di prescrizione ordinaria;
- b) nel caso di operazioni sul capitale registra separatamente dagli strumenti finanziari i relativi diritti;
- c) nel caso di obbligazioni soggette ad estrazione, provvede, al fine di assicurare agli obbligazionisti i benefici dell'estrazione, all'amministrazione delle suindicate obbligazioni mediante procedure che ne gestiscano anche le specifiche numeriche;
- d) salvo disposizione contraria dell'autorità giudiziaria, trasferisce gli strumenti finanziari sequestrati in un apposito conto intestato alla medesima autorità.

Art. 39*(Strumenti finanziari di proprietà della società di gestione accentrata)*

1. La società di gestione accentrata accende uno specifico conto per la gestione degli strumenti finanziari di sua proprietà non affidati in amministrazione agli intermediari.

2. Tali strumenti finanziari devono essere tenuti separati dagli strumenti finanziari accentrati presso la medesima società di gestione accentrata e annotati senza indugio in apposito registro, tenuto in conformità agli articoli 2215, 2216 e 2219 del codice civile. Per ciascuna specie di strumento finanziario, il registro contiene:

- a) l'indicazione numerica ed il taglio degli strumenti finanziari e la quantità o valore nominale complessivo degli strumenti finanziari;
- b) le date di acquisto e di cessione e le corrispondenti date di registrazione contabile delle operazioni.

Art. 40*(Tenuta dei conti degli intermediari)*

1. Gli intermediari accendono conti destinati a registrare per ogni titolare di conto gli strumenti finanziari di sua pertinenza, evidenziando gli elementi identificativi del titolare del conto compreso il codice fiscale e gli eventuali limiti alla disponibilità per il trasferimento.

2. Per gli strumenti finanziari di proprietà, gli intermediari accendono specifici conti separati da quelli intestati ai propri clienti.

Art. 41*(Registrazione dei movimenti contabili)*

1. A conclusione del processo di liquidazione dei titoli, ovvero a seguito di trasferimenti contabili disposti dagli intermediari, la società di gestione accentrata comunica agli intermediari l'avvenuta registrazione nei conti.

2. Appena ricevuta la comunicazione prevista dal comma 1, l'intermediario effettua la conseguente registrazione nei conti riportando almeno le seguenti informazioni:

- a) data di regolamento;
- b) codice identificativo e denominazione degli strumenti finanziari;
- c) quantità o valore nominale degli strumenti finanziari;
- d) segno dell'operazione.

Art. 42*(Quadratura dei conti presso la società di gestione accentrata)*

1. La società di gestione accentrata, al termine delle elaborazioni di tutte le operazioni effettuate in ciascuna giornata contabile, per ciascuna specie di strumento finanziario immesso nel sistema, verifica che la somma dei saldi dei conti degli intermediari (di proprietà e di terzi) e dell'eventuale conto di cui all'articolo 39 coincida con il saldo di ciascuna emissione. Effettuata tale verifica la società di gestione accentrata invia agli intermediari il saldo contabile iniziale e finale con indicazione delle eventuali quantità di strumenti finanziari non disponibili per il trasferimento, nonché le movimentazioni eventualmente effettuate nel corso della giornata se non comunicate in precedenza.

Art. 43  
(*Quadratura dei conti presso gli intermediari*)

1. Gli intermediari, entro il giorno successivo alla data di registrazione, verificano per ciascuna specie di strumento finanziario che il saldo del conto di proprietà presso la società di gestione accentratamente coincida con il saldo del conto di proprietà presso di loro e che il saldo del conto di terzi presso la società di gestione accentratamente coincida con la somma dei saldi dei conti intestati ai propri clienti.

Art. 44  
(*Modalità delle comunicazioni*)

1. Le comunicazioni previste dalla presente Sezione avvengono esclusivamente attraverso reti telematiche, secondo i termini e le modalità indicati dalla società di gestione accentratamente<sup>43</sup>.

**Sezione III**  
**Costituzione dei vincoli**

Art. 45  
(*Costituzione dei vincoli sugli strumenti finanziari*)

1. L'intermediario accende appositi conti destinati a registrare per ogni titolare di conto gli strumenti finanziari di sua pertinenza gravati da vincoli. Tali conti devono contenere le seguenti indicazioni:

- a) data dell'iscrizione;
- b) specie degli strumenti finanziari;
- c) natura del vincolo ed eventuali altre indicazioni supplementari;
- d) causale dell'iscrizione e data dell'operazione oggetto di iscrizione;
- e) data di costituzione del vincolo ed indicazione delle specifiche numeriche dei certificati, se la costituzione del vincolo è anteriore all'immissione degli strumenti finanziari nel sistema;
- f) quantità degli strumenti finanziari;
- g) titolare degli strumenti finanziari;
- h) beneficiario del vincolo e indicazione, ove comunicata, dell'esistenza di convenzione fra le parti per l'esercizio dei diritti;
- i) eventuale data di scadenza del vincolo.

Le stesse indicazioni sono trascritte in ordine progressivo annuo nel registro istituito ai sensi dell'articolo 87 del Testo Unico tenuto dall'intermediario in conformità agli articoli 2215, 2216 e 2219 del codice civile.

2. La documentazione contabile rilasciata dall'intermediario reca l'annotazione dell'eventuale esistenza di vincoli sugli strumenti finanziari.

3. Gli effetti dell'iscrizione dei vincoli sorti anteriormente all'immissione degli strumenti finanziari nel sistema retroagiscono al momento della costituzione del vincolo stesso.

Art. 46  
(*Conti destinati a consentire la costituzione di vincoli sull'insieme degli strumenti finanziari in essi registrati*)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34, comma 2, del decreto euro l'intermediario può accendere specifici conti destinati a consentire la costituzione di vincoli sul valore dell'insieme degli strumenti finanziari in essi registrati. Tali conti devono contenere le seguenti indicazioni:

- a) data di accensione del conto;
- b) natura del vincolo ed eventuali altre indicazioni supplementari;
- c) data delle singole movimentazioni e indicazione della specie, quantità e valore degli strumenti

<sup>43</sup> Articolo così sostituito con delibera n. 12497 del 20.4.2000.

finanziari presenti nel conto;

*d)* data di costituzione del vincolo sugli strumenti finanziari;

*e)* titolare degli strumenti finanziari;

*f)* beneficiario del vincolo e indicazione, ove comunicata, dell'esistenza di convenzione fra le parti per l'esercizio dei diritti;

*g)* eventuale data di scadenza del vincolo.

Per gli strumenti finanziari registrati in conto in sostituzione o integrazione di altri strumenti finanziari registrati nel medesimo conto, a parità di valore, la data di costituzione del vincolo è identica a quella degli strumenti finanziari sostituiti o integrati.

2. Contestualmente alla costituzione del vincolo il titolare del conto impedisce all'intermediario per iscritto istruzioni conformi agli accordi intercorsi con il beneficiario del vincolo in ordine alla conservazione dell'integrità del valore del vincolo e all'esercizio dei diritti sugli strumenti finanziari registrati nel conto.

3. Qualora a valere sul conto siano disposte operazioni per il tramite di un intermediario autorizzato ai sensi del Testo Unico, diverso da quello presso il quale è aperto il conto, l'esecuzione di tali operazioni è subordinata al consenso di quest'ultimo.

4. All'atto dell'accensione del conto previsto dal comma 1 l'intermediario trascrive nel registro indicato dall'articolo 45 gli elementi identificativi del conto, la data di accensione e il valore del vincolo.

## Capo V

### Dematerializzazione degli strumenti finanziari

#### Art. 47

*(Dematerializzazione degli strumenti finanziari accentrati)*

1. Per la dematerializzazione degli strumenti finanziari già accentrati, alla data convenuta con l'emittente la società di gestione accentrata:

*a)* annulla gli strumenti finanziari;

*b)* registra sui conti previsti dall'articolo 38, commi 1 e 2, gli strumenti finanziari accentrati, dandone comunicazione all'emittente e agli intermediari. Contestualmente alla ricezione della comunicazione, ciascun intermediario registra sui propri conti e su quelli della clientela i diritti corrispondenti;

*c)* spedisce gli strumenti finanziari all'emittente.

2. Gli strumenti finanziari accentrati che sono custoditi presso l'emittente vengono annullati e trattenuti dall'emittente stesso che ne dà comunicazione alla società di gestione accentrata per la registrazione nei conti.

#### Art. 48

*(Dematerializzazione degli strumenti finanziari non accentrati)*

1. Per l'immissione nel sistema in regime di dematerializzazione degli strumenti finanziari non accentrati, l'intermediario, dalla data prevista dal comma 1 dell'articolo 47:

*a)* verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 28, comma 1, procedendo, ove possibile, su istruzioni del cliente, al ripristino dei requisiti;

*b)* registra per ogni titolare di conto i diritti corrispondenti agli strumenti finanziari di sua pertinenza;

*c)* annulla gli strumenti finanziari, li spedisce all'emittente per la verifica dell'autenticità, dandone comunicazione alla società di gestione accentrata, ed evidenzia sul conto di cui alla precedente lettera *b*) la non disponibilità degli stessi fino alla verifica della loro autenticità.

2. Verificata tempestivamente l'autenticità degli strumenti finanziari, l'emittente ne dà comunicazione alla società di gestione accentrata e se necessario fornisce a quest'ultima le informazioni previste dall'articolo 38, comma 1, per l'apertura del conto. La società di gestione accentrata registra sul conto dell'intermediario e sul conto dell'emittente il corrispondente ammontare di diritti dandone comunicazione agli stessi.

3. Limitatamente all'immissione nel sistema in regime di dematerializzazione delle quote o azioni di OICR rappresentate dal certificato cumulativo tenuto in deposito gratuito presso la banca depositaria, a far tempo dalla data convenuta dall'emittente e dalla società di gestione accentratrice:

a) l'intermediario, al quale il partecipante all'OICR ha richiesto la registrazione delle proprie quote o azioni in un conto a lui intestato, richiede all'ente emittente la verifica dei diritti corrispondenti alle quote o azioni da registrare nel conto, comunicandogli tutti i dati richiesti da quest'ultimo ai fini di detta verifica;

b) l'ente emittente, effettuata la verifica di cui alla precedente lettera a), ne dà comunicazione alla società di gestione accentratrice ed alla banca depositaria. La società di gestione accentratrice registra sul conto dell'intermediario e sul conto dell'emittente il corrispondente ammontare di diritti dandone comunicazione agli stessi. L'intermediario procede alla registrazione dei diritti corrispondenti alle quote o azioni del partecipante nel conto a quest'ultimo intestato. La banca depositaria procede all'annullamento del certificato cumulativo e alla contestuale formazione di un nuovo certificato cumulativo rappresentativo delle quote o azioni non ancora dematerializzate, se esistenti<sup>44</sup>.

**Art. 49***(Dematerializzazione degli strumenti finanziari di nuova emissione)*

1. Per l'immissione in regime di dematerializzazione degli strumenti finanziari di nuova emissione, l'emittente comunica alla società di gestione accentratrice l'ammontare globale previsto dell'emissione, la data fissata per il collocamento e il relativo regolamento. A conclusione della fase di collocamento l'emittente comunica le informazioni previste dall'articolo 38, comma 1, per l'apertura del conto e indica gli intermediari ai quali accreditare gli strumenti finanziari emessi.

2. Limitatamente all'immissione in regime di dematerializzazione delle quote o azioni di OICR di tipo aperto, prima dell'inizio dell'offerta l'emittente comunica alla società di gestione accentratrice la data d'inizio dell'offerta e le modalità di regolamento delle operazioni di emissione e rimborso. L'emittente comunica alla società di gestione accentratrice l'ammontare degli strumenti finanziari emessi in ciascuna giornata e gli intermediari ai quali accreditarli; all'inizio dell'emissione, per l'apertura del conto, l'emittente comunica altresì le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi e, in ogni caso, il codice identificativo e gli eventuali diritti connessi<sup>45</sup>.

**Art. 50***(Cessazione dei presupposti della dematerializzazione)*

1. Al cessare delle condizioni previste dall'articolo 23, commi 1 e 2, e nell'ipotesi del comma 3 dello stesso articolo 23, l'emittente può sottrarre i propri strumenti finanziari al regime di dematerializzazione.

2. La società di gestione accentratrice comunica senza indugio agli intermediari intestatari di conti presso di essa l'avvenuta sottrazione degli strumenti finanziari al regime di dematerializzazione.

**Capo VI**  
**Norme transitorie e finali****Art. 51***(Avvio della dematerializzazione obbligatoria)*

1. Per le emissioni in corso al 5 ottobre 1998, la società di gestione accentratrice procede agli adempimenti previsti dall'articolo 47, comma 1, lettere a) e b) non appena conclusa l'emissione.

2. L'immissione nel sistema in regime di dematerializzazione degli strumenti finanziari previsti dall'articolo 23, comma 2, in circolazione non gestiti dal sistema è effettuata a partire dal 1° gennaio 1999.

3. A partire dal 1° gennaio 1999 i diritti relativi a strumenti finanziari non accentratrice sono esercitati esclusivamente previa consegna ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentratrice in

<sup>44</sup> Comma aggiunto con delibera n. 13659 del 10.7.2002.

<sup>45</sup> Comma aggiunto con delibera n. 13659 del 10.7.2002.

regime di dematerializzazione.

Art. 52

*(Strumenti finanziari scaduti e cedole presentate all'incasso)*

1. Qualora dopo il 31 dicembre 1998 siano presentati all'incasso strumenti finanziari, scaduti, ovvero cedole relative a titoli principali scaduti il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale sono effettuati dall'emittente o da un intermediario a tal fine incaricato dallo stesso emittente.

2. Dopo la stessa data del comma 1 il pagamento di cedole scadute relative a strumenti finanziari non scaduti presentate separatamente dal titolo principale è subordinato al rilascio di una dichiarazione del detentore attestante, sotto la propria responsabilità, la mancata detenzione del titolo principale.

Art. 53

*(Attività della Monte Titoli s.p.a.)*

1. Nel periodo previsto dall'articolo 214, comma 3, del Testo Unico le disposizioni del presente regolamento si applicano alla Monte Titoli s.p.a., ai sensi dell'articolo 10 della legge 19 giugno 1986, n. 289.

Art. 54

*(Gestione accentrata dei titoli di Stato<sup>46</sup>)*

1. Le disposizioni dell'articolo 24 e dell'articolo 26, relativamente ai rapporti con gli intermediari, nonché quelle degli articoli 38, 39, comma 1, 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 46 costituiscono anche modalità di applicazione delle norme richiamate dall'articolo 39, comma 1, del decreto euro.

2. La quadratura prevista dall'articolo 42 relativa agli strumenti finanziari oggetto delle operazioni di coupon-stripping e di ricostituzione ai sensi del Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 luglio 1998 viene effettuata esclusivamente nei confronti degli intermediari.

Art. 55

*(Disposizione transitoria)*

1. Fino al 31 dicembre 1999 la verifica prevista dall'articolo 43 è effettuata entro 3 giorni dalla data di registrazione.

**Titolo IV**  
**Ridenominazione degli strumenti finanziari privati**

Art. 56

*(Modalità di ridenominazione)*

1. Durante il periodo transitorio previsto all'articolo 1, lettera g), del decreto euro, gli emittenti privati hanno facoltà di ridenominare in euro i propri strumenti finanziari indicati dall'articolo 12, comma 1, del citato decreto euro, secondo le modalità previste dall'articolo 7, commi 1 e 6, del medesimo decreto euro.

2. Il pagamento degli interessi sugli strumenti finanziari ridenominati viene effettuato applicando il tasso di interesse, fisso o variabile, di ciascun prestito al valore nominale unitario in euro e moltiplicando il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore ad otto, per il numero di volte in cui detto valore nominale unitario è contenuto nel valore nominale complessivo in euro del prestito medesimo.

<sup>46</sup> Rubrica così sostituita con delibera n. 12497 del 20.4.2000.

Art. 57  
(*Tempi di ridefinizione*)

1. L'emittente può effettuare le operazioni di ridefinizione esclusivamente il primo lunedì lavorativo dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre del periodo transitorio previsto all'articolo 1, lettera g), del decreto euro.

Art. 58  
(*Obblighi d'informazione*)

1. Almeno trenta giorni prima della data a partire dalla quale decorrono gli effetti della ridefinizione l'emittente comunica per iscritto la decisione di procedere alla ridefinizione dei propri strumenti finanziari alla Consob, alla Banca d'Italia e all'Ufficio Italiano Cambi.

2. Qualora in ordine agli strumenti finanziari da ridefinire sia svolto il servizio di negoziazione in un mercato regolamentato, il servizio di compensazione e liquidazione, o il servizio di gestione accentrativa, la comunicazione prevista dal comma 1 è effettuata, nel medesimo termine, anche nei confronti delle società di gestione dei servizi suindicati.

3. Entro il termine previsto dal comma 1, l'emittente è tenuto ad informare il pubblico delle decisione di procedere alla ridefinizione dei propri strumenti finanziari mediante avviso da pubblicarsi in almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

**Titolo V**  
**Disposizioni transitorie e finali**

Art. 59  
(*Entrata in vigore*)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Dalla medesima data sono abrogati i regolamenti adottati con delibere Consob n. 5552 del 14 novembre 1991, n. 10358 del 10 dicembre 1996 e successive modificazioni, n. 11521 del 1° luglio 1998, n. 11600 del 15 settembre 1998, n. 11714 del 24 novembre 1998 e n. 11723 del 1 dicembre 1998.

**ALLEGATO 1**

(Schema di comunicazione di collegamenti telematici da parte delle società di gestione e degli organizzatori di scambi)<sup>47</sup>

1. Dichiarante (società di gestione o organizzatore di SSO).
2. Denominazione del mercato regolamentato o del sistema di scambi organizzati, gestito dal dichiarante, al quale si riferisce la dichiarazione.
3. Mercato estero con cui è realizzato il collegamento telematico oggetto della dichiarazione.
4. Descrizione delle modalità tecniche di realizzazione del collegamento telematico.
5. Data di inizio (di cessazione) dell'operatività del collegamento telematico .
6. Soggetto che gestisce il mercato estero con cui è realizzato il collegamento telematico.
7. Categorie di strumenti finanziari negoziati nel mercato estero con cui è realizzato il collegamento telematico.
8. Autorità dello Stato di origine del mercato estero con cui è realizzato il collegamento telematico competente in materia di vigilanza.
9. Eventuali provvedimenti adottati dall'autorità di cui al punto precedente in relazione alla realizzazione del collegamento telematico.
10. Eventuali mercati esteri ai quali hanno indirettamente accesso i membri del mercato regolamentato o del sistema di scambi organizzati indicato al punto 2 per il tramite di collegamenti telematici realizzati dal mercato estero indicato al punto 3.
11. Elenco dei soggetti che hanno indirettamente accesso ai mercati esteri secondo quanto previsto nel punto precedente, con indicazione, per ciascuno di tali soggetti, della data di inizio (o di cessazione) della corrispondente attività di negoziazione.

---

<sup>47</sup> Allegato aggiunto con delibera n. 12497 del 20.4.2000.

**ALLEGATO 2**

(Schema di comunicazione di collegamenti telematici da parte degli intermediari)<sup>48</sup>

1. Dichiarante (società di intermediazione mobiliare, succursali delle altre imprese di investimento comunitare ed extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica, intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, banche italiane e succursali delle banche comunitarie ed extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica).
2. Mercati regolamentati di strumenti finanziari, sistemi di scambi organizzati e mercati esteri cui il dichiarante aderisce attraverso collegamenti telematici.
3. Mercato estero con cui è realizzato il collegamento telematico oggetto della dichiarazione.
4. Descrizione delle modalità tecniche di realizzazione del collegamento telematico.
5. Data di inizio (di cessazione) dell'operatività del collegamento telematico .
6. Data di inizio (di cessazione) dell'attività di negoziazione per il tramite del collegamento telematico.
7. Soggetto che gestisce il mercato estero con cui è realizzato il collegamento telematico.
8. Categorie di strumenti finanziari negoziati nel mercato estero con cui è realizzato il collegamento telematico.
9. Autorità dello Stato di origine del mercato estero con cui è realizzato il collegamento telematico competente in materia di vigilanza.
10. Eventuali provvedimenti adottati dall'autorità di cui al punto precedente in relazione alla realizzazione del collegamento telematico.
11. Eventuali mercati esteri ai quali ha accesso il dichiarante per il tramite del collegamento telematico di cui al punto 3.

---

<sup>48</sup> Allegato aggiunto con delibera n. 12497 del 20.4.2000.

## ALLEGATO 3

1	L'intermediario		CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA ..... (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)	
2	data .....			
3	n. prog. annuo	4 codice cliente	5 _____	
6	a richiesta di _____ _____		luogo e data di nascita	
7	La presente certificazione, con efficacia _____ attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:			
	codice	descrizione strumenti finanziari	quantità	
8				
	Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:			
9				
	Delega per l'intervento in assemblea		L'intermediario	
	Il signor è delegato a rappresentar voto data .....		per l'esercizio del diritto di firma	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. intermediario che rilascia la certificazione;</li> <li>2. data di rilascio della certificazione;</li> <li>3. numero progressivo annuo della certificazione attribuito da ciascun intermediario;</li> <li>4. codice interno dell'intermediario per individuazione del titolare del conto;</li> <li>5. nominativo, codice fiscale e indirizzo del partecipante al sistema di gestione accentrata;</li> <li>6. nominativo del richiedente se diverso dal nominativo sub 5;</li> <li>7. fino a ... (data certa) ..., ovvero "illimitata";</li> <li>8. formule del tipo: "vincolo di usufrutto a favore di ... ", "vincolo di pegno a favore di .... ", "vincolo del diritto di voto a favore del riportato ... ";</li> <li>9. diritto di cui all'articolo 85, del D.Lgs. 58/98 e all'articolo 31 del D.Lgs. 213/98</li> </ol>			

